

COMUNE DI T E N N A
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 58
del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione-Seduta (2) pubblica

OGGETTO: Regolamento per la documentazione amministrativa
a la legalizzazione e autenticazione di firme.

L'anno millenovecentottant anove addì
ventisei del mese di ottobre
alle ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito
di regolari avvisi, recapitati a termini di legge,
si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

- Passamani Marcello - sindaco
- Alessandrini Cornelio
- Alessandrini Luciano
- Angeli Lino
- Angeli Paolo
- Beber Lino
- Beber Pio
- Betti Italo
- Iseppi Luciano
- Malpaga dott. Fiorenzo
- Motter Angelo
- Ochner Renzo
- Passamani Gianfranco
- Passamani Rino
- Pintarelli Elio

Assenti i signori: (3)

Assiste il Segretario comunale signor
dott. Roberto Lironcurti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor Passamani Marcello
nella sua qualità di sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto
al N. dell'ordine del giorno.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è
stato pubblicato
in pubblicazione all'Al-
bo Comunale
dal 2.11.89
al 9.11.89

opposizioni.

IL SEGRETARIO



Inviata alla Giunta Provinciale

il 2.11.89

Prot. N. 1590

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 15 del 4 gennaio 1968, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Riforma dell'Amministrazione - prot. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968 "Istruzioni per l'applicazione della Legge 4 gennaio 1968, n. 15";

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - prot. 26779 del 20 dicembre 1988;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'ANCI con la collaborazione dell'ANUSCA, così come modificato ed integrato dalle delegazioni provinciali ANCI e UNCEM, d'intesa con il Servizio Enti Locali della Provincia.

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento in materia di dichiarazione temporaneamente sostitutive.

ART. 1

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticato con le modalità di cui all'art. 20 della stessa legge.
2. Il regolamento stabilisce altresì i casi, le modalità ed il termine per la regolarizzazione e la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

ART. 2

Ai sensi dell'articolo 10, 2° comma, della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, l'Amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in suo possesso o che essa è tenuta a certificare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della stessa legge.

ART. 3

1. Per i fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2 della Legge n. 15/68, sono da intendersi la qualifica professionale, il tipo di professione, la condizione non professionale (disoccupato, persona in cerca di occupazione, studente, casalinga, pensionato, benestante, ecc.), il titolo di studio, i legami di parentela ed affinità, l'iscrizione ad albi privati, l'iscrizione e la frequenza di istituti scolastici e professionali, il codice fiscale, licenze e autorizzazioni amministrative, provvedimenti di abitabilità e simili.
2. Le relative dichiarazioni temporaneamente sostitutive sono rese dall'interessato, anche contestualmente all'istanza, e autenticate con le modalità di cui all'art. 20 della stessa legge e con l'osservanza delle norme sull'imposta di bollo e sui diritti di segreteria.
3. In questi casi la normale documentazione sarà successivamente prodotta dall'interessato, di norma entro il termine di giorni 30 dalla richiesta dell'Amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

4. La Commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento potrà provvedere ad individuare altri fatti, stati e qualità personali, sulla base di esigenze pratiche e organizzative, ad integrazione di quelli elencati al paragrafo 1.

ART. 4

1. La regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare è ammessa nei seguenti casi:
- qualora la documentazione risulti incompleta o non conforme alla dichiarazione sostitutiva;
 - per evidente errore materiale o per imperfezioni formali;
 - qualora non in regola con le leggi sul bollo o mancante dell'autenticazione a norma di legge.

La regolarizzazione o la rettifica dovrà essere effettuata, di norma, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del relativo avviso, salva in ogni caso l'osservanza dei termini stabiliti dalla legge e dei termini fissati nell'ambito di procedure concorsuali onde garantire la "par condicio".

2. Nelle procedure concorsuali disciplinate dal R.D. n. 827/1924, la documentazione da presentare a corredo dell'offerta ed a comprova dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, potrà essere sostituita da dichiarazioni rese ai sensi del suddetto art. 3 - comma secondo - dal titolare della Ditta individuale e/o da legale rappresentante della Ditta costituita in forma societaria.

Gli invittali gare di cui al comma precedente, dovranno specificare la possibilità di produrre le dichiarazioni sostitutive e dovranno inoltre avvertire che l'aggiudicazione, pronunciata sulla base delle dichiarazioni stesse, sarà condizionata alla presentazione della normale documentazione entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione.

3. Nel caso di non conformità tra la dichiarazione temporaneamente sostitutiva e la normale documentazione successivamente prodotta, il funzionario tenuto all'emanazione del provvedimento, accerterà d'ufficio, ove necessario, la veridicità dei fatti, degli stati e delle qualità personali prima dell'emanazione del provvedimento stesso. L'esito dell'accertamento deve risultare agli atti dell'ufficio.

4. La rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali, sarà effettuata per iscritto con una dichiarazione ad integrazione, resa dall'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l'ufficio invita l'interessato stesso a provvedervi.

5. Trascorsi i termini di cui agli artt. 3 e 4 senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione richiesta, od abbia provveduto alla regolarizzazione o alla rettifica, il provvedimento in suo favore non può essere emanato e decadono le sue posizioni in eventuali graduatorie.

ART. 5

1. Le dichiarazioni possono essere rese separatamente o congiuntamente tra loro ed anche nel contesto della istanza eventualmente da produrre.
2. Devono essere presentate, di preferenza, già scritte in appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione, oppure redatte anche a mezzo di sistemi elettronici. La firma del dichiarante per esteso, va apposta sulla dichiarazione tassativamente alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della Legge n. 15/1968.

ART. 6

Per "Funzionario competente a ricevere la documentazione" si intende qualunque impiegato che, secondo gli ordini di servizio del proprio ufficio, può ricevere la normale documentazione, ciò anche quando la stessa debba, successivamente, essere inoltrata, d'ufficio, ad altra Amministrazione per l'emanazione del provvedimento. Il funzionario dovrà provvedere ad ammonire il dichiarante sulle responsabilità che derivano da eventuali dichiarazioni mendaci.

ART. 7

E' istituita una apposita Commissione per l'attuazione del presente regolamento.

La Commissione ha il compito di:

- individuare e definire altri fatti, stati e qualità personali, oltre quelli previsti dall'art. 3 del presente regolamento;
- raccordare l'attività dell'Amministrazione comunale con le altre Pubbliche Amministrazioni al fine di semplificarne i rapporti amministrativi nello spirito della Legge 15/1968.

La Commissione è composta da:

- il Sindaco (o un suo delegato);
- il Segretario comunale;
- il responsabile dei servizi demografici;

ART. 8


Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Legge del 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, - Ufficio per la Riforma dell'Amministrazione -, n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968 ed alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 26779 del 20 dicembre 1988.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Il Consigliere designato

Il Segretario



(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

11

Visto: IL SINDACO

Il Segretario

Deliberazione soggetta al controllo di legittimità, esaminata favorevolmente dalla Giunta Provinciale di Trento il 17.11.89 sub n. 11354/1-B e divenuta esecutiva il 9.12.89 ai sensi dell'art. 50 del regolamento di esecuzione alla legge regionale sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L

Ripubblicata all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal 24.11.89 al 8.12.89

Il Segretario

Il SINDACO